

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 763</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(GIOIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(MALAGODI)

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie

*Presentato alla Presidenza il 13 settembre 1972*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, fu disposto il blocco degli stanziamenti per il compenso delle prestazioni straordinarie, ivi comprese quelle effettuate con il sistema del cottimo, ancorando la spesa ai risultati del consuntivo dell'anno 1965.

La disposizione provocò subito notevoli difficoltà per l'amministrazione postale e per l'azienda di Stato per i servizi telefonici per la natura dei propri servizi, soggetti a forti sbalzi di traffico durante i periodi dell'anno e nella stessa giornata e che non ammettono rinvii nella esecuzione essendo essi direttamente collegati alle immediate esigenze dell'utenza.

Difatti già da alcuni anni, con appositi provvedimenti legislativi, si sono dovute introdurre deroghe alla norma sopra ricordata, sia per superare le difficoltà d'indole generale or ora citate, sia per fronteggiare fatti specifici che si sono verificati nel corso degli anni medesimi.

Anche per l'anno 1972 un insieme di cause che verranno qui appresso analizzate pongono le aziende delle poste e delle telecomunicazioni nell'impossibilità di rispettare la disposizione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 se si vuole assicurare quel minimo di regolarità nell'espletamento dei servizi che si ritiene indispensabile.

I fatti che determinano il maggior onere possono così sintetizzarsi:

a) *Riflessi dei provvedimenti delegati n. 1077 e n. 1079.*

In dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, come è noto, furono aggiornate le aliquote dei compensi per lavoro straordinario in relazione al riassetto degli stipendi e delle retribuzioni. Per tale aggiornamento, agli stanziamenti dell'anno 1970 fu apportata una maggiorazione di poco superiore al 22 per cento, che è stata poi consolidata per gli anni successivi (1971 e 1972), corrispondente all'incremento medio verificatosi nelle aliquote dei compensi per lavoro straordinario.

Questa maggiorazione sarebbe stata sufficiente se non avessero influito in misura veramente massiccia le disposizioni sul riordinamento delle carriere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nella legge 14 agosto 1971, n. 736.

Infatti, per effetto dei due richiamati provvedimenti, nei ruoli ordinari dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati eseguiti inquadramenti in parametri comportanti un trattamento economico notevolmente superiore a quello goduto in precedenza per ben 33.720 unità, mentre nei ruoli degli uffici locali ed agenzie gli inquadramenti in parametri superiori hanno riguardato circa 23.500 unità. E ciò senza tener conto delle promozioni (circa 8.000) operate in dipendenza delle leggi sopra indicate.

Anche per l'azienda di Stato per i servizi telefonici gli inquadramenti nei parametri superiori hanno riguardato circa 2.600 unità, mentre le promozioni conferite in dipendenza delle citate leggi hanno interessato 3.300 unità.

Sicché la percentuale di maggiorazione applicata agli stanziamenti per i compensi per lavoro straordinario iscritti nel bilancio dell'anno 1970, pari a circa il 22 per cento, è risultata assolutamente inadeguata a coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei richiamati provvedimenti n. 1077-1970 e n. 736-1971.

b) *Organici e situazione numerica del personale.*

Per gli organici dei ruoli ordinari, sia per l'azienda delle poste e delle telecomunicazioni che per l'ASST, va innanzitutto ricordato che essi sono fissati numericamente, per le singole

labelle, con apposita legge e che pertanto non possono essere variati in relazione al mutare delle esigenze dei servizi. È questo un inconveniente che più volte si è tentato di superare con una diversa normativa analoga a quella da tempo vigente per il personale degli uffici locali: i vari tentativi non hanno però finora sortito l'effetto desiderato.

A prescindere comunque dalle disposizioni di rigidità degli organici, sta di fatto che attualmente nei ruoli ordinari sono mancanti circa 8.000 unità, mentre le assunzioni previste per il 1972 potranno superare di poco le 2.500, sicché mediamente nel corso dell'anno, rispetto agli organici, risulteranno mancanti circa 5.500 unità.

Per quanto riguarda il personale ULA, i cui organici sono aggiornati in relazione alle variazioni di traffico e alle variazioni (istituzioni e soppressioni) degli uffici, la situazione si presenta anch'essa deficitaria di circa 6.000 unità.

Tale situazione non potrà essere colmata nel corso dell'anno 1972 poiché il concorso in atto non potrà essere concluso prima della fine dell'anno.

Per quanto riguarda, infine, l'ASST attualmente sono mancanti nei ruoli organici circa 1.980 unità, mentre le assunzioni previste per il 1972 potranno superare di poco le 370; sicché mediamente nel corso dell'anno 1972, rispetto agli organici, risulteranno mancanti circa 1.600 unità.

Complessivamente nel corso dell'anno 1972 verranno a difettare quindi oltre 11.000 unità per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e n. 1.600 unità per l'ASST, al cui mancato apporto dovrà necessariamente farsi fronte con il ricorso a prestazioni straordinarie da parte del personale presente.

Nell'ambito del personale degli uffici locali e delle agenzie, infine, in dipendenza del continuo incremento della corrispondenza epistolare e soprattutto delle stampe, dovuto all'aumentato livello sociale e culturale anche delle popolazioni sparse nei centri meno popolosi, incremento che ha comportato un notevole aumento delle percorrenze medie giornaliere compiute dai portalettere per servire l'utenza, l'amministrazione è stata costretta a riesaminare i coefficienti in base ai quali viene determinata la prestazione giornaliera degli agenti addetti al recapito. Tale necessità è divenuta più pressante, e quindi improcrastinabile, con la riduzione dell'orario di lavoro e con la conseguente adozione dell'orario unico che ha imposto la soppressione della seconda gita.

Dalla revisione dei coefficienti suddetti, è scaturita per la quasi totalità dei portatelettere una prestazione eccedente la durata dell'orario d'obbligo, cui è necessario provvedere con erogazione di compensi per lavoro straordinario, non essendo possibile aumentare gli assegni dei singoli uffici di frazioni di unità.

La spesa conseguente dal provvedimento in discorso è stata calcolata in circa lire 2.250.000.000 tenendo conto che gli effetti del decreto interministeriale, previsti in un primo tempo con decorrenza dal 1° gennaio 1972, sono stati spostati al 1° aprile 1972.

c) *Espansione e trasformazione dei servizi.*

Si è detto poc'anzi che gli organici dei ruoli ordinari non sono adeguati alle esigenze dei servizi. Questa inadeguatezza tende ad accentuarsi per l'evolversi della situazione economica e sociale del Paese. Il flusso di ingenti masse di lavoratori che si spostano nell'ambito del territorio nazionale sia per effetto della concentrazione industriale in talune zone sia per i nuovi insediamenti che in altre si vanno verificando, impongono infatti l'istituzione di nuovi uffici ai quali è necessario assegnare le unità occorrenti, senza poterle recuperare in altre parti nelle quali le diminuzioni di traffico sono così ridotte da non consentire economie di personale.

È di tutta evidenza che il costante sviluppo di questo fenomeno comporta inevitabilmente l'impiego di numerose nuove unità con la conseguenza di aggravare ulteriormente la situazione innanzi prospettata, per sanare radical-

mente la quale si è posta già allo studio la possibilità di estendere, mediante idoneo strumento legislativo, al settore dei ruoli ordinari il sistema già in atto da vari anni per i ruoli degli uffici locali e rivelatosi di indubbia efficacia, sistema che consentirebbe il costante adeguamento degli organici alle effettive esigenze dei servizi.

Anche nel settore dei servizi telefonici gli organici dei ruoli non sono adeguati alle effettive esigenze dei servizi. Tale inadeguatezza tende sempre ad accentuarsi per due ragioni fondamentali; la prima per la notevole espansione del servizio telefonico internazionale che richiede l'impiego di personale sempre più qualificato, la seconda per la radicale trasformazione e potenziamento degli impianti della rete telefonica nazionale al fine di adeguarla ai piani quinquennali approvati dal CIPE.

Riassumendo, le maggiori prestazioni per lavoro straordinario, agendo sugli uffici con la dovuta oculatezza, richiederanno, per l'anno 1972, per le specificate esigenze dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una maggiore spesa complessiva di lire 10.000.000.000 e per quelle dell'azienda di Stato per i servizi telefonici una maggiore spesa di lire 900.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione del provvedimento si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa del personale del bilancio del 1972 che presentano la necessaria disponibilità determinatasi a seguito dell'impossibilità di procedere con sollecitudine alle assunzioni di nuovo personale.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1972 — i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 10.000 milioni e di lire 900 milioni.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972, ammontante complessivamente a lire 10.900 milioni, si provvede: per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 rispettivamente per lire 7.250 milioni, per lire 1.250 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 103, 111 e 115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, rispettivamente per lire 350 milioni, per lire 350 milioni, per lire 100 milioni e per lire 100 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.